



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 34 DEL 05-08-2025

OGGETTO: PR Veneto FESR 2021-2027. Priorità 2 "Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio", OS 2.2 "Promuovere le energie rinnovabili in conformità della Direttiva UE n. 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti", Azione 2.2.1 "Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)". Modifica modalità di ammissibilità delle spese.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento, si provvede alla modifica delle modalità di ammissibilità delle spese per i beneficiari i cui proponenti sono Pubbliche Amministrazioni, del bando PR Veneto FESR 2021-2027 - Azione 2.2.1 "Comunità Energetiche", approvato con DGR n. 1568/2023 e successivamente rifinanziato con DGR n. 566/2024 e n. 1516/2024, al fine di una più efficace e tempestiva gestione della presentazione della domanda di saldo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' ENERGETICA

- PREMESSO CHE il Programma Regionale Veneto FESR 2021-2027 è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8415 finale del 16/11/2022 e la Giunta regionale ne ha preso atto con DGR n. 1573 del 13/12/2022; Successivamente, la Commissione europea è intervenuta con Decisione C(2024) 4983 final del 10 luglio 2024, la quale modifica la decisione di esecuzione C(2022) 8415;
- DATO CHE con DGR n. 637 del 01/06/2022 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza unico il quale, in data 23/02/2023, in data 08/06/2023, in data 27/10/2023 e tramite procedura scritta (nota prot. n. 496729 del 27 settembre 2024), conclusasi con esito positivo (nota prot. n. 550508 del 25/10/2024) ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti alle singole Azioni del PR stesso;
- VISTO CHE in data 23/02/2023 il Comitato di Sorveglianza unico ha approvato i Criteri di Selezione delle Operazioni con i quali sono stati fissati i parametri che dovranno essere seguiti nelle fasi di ammissione e di valutazione delle domande di sostegno riferiti all'Azione 2.2.1 del PR Veneto FESR 2021-2027;
- CONSIDERATO CHE la L.R. n. 31/2001, così come modificata da ultimo dalla L.R. n. 34/2021, stabilisce che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), a partire dal 01/04/2022, esercita le funzioni di Organismo Intermedio (OI) per la gestione del PR Veneto FESR e di organismo di gestione di programmi ad esso riconducibili, previa stipula di specifico accordo con l'Autorità di Gestione del Programma stesso;
- VISTO CHE con DGR n. 299 del 21/03/2023 è stato approvato il relativo schema di Accordo che dettaglia nello specifico le funzioni di OI esercitate da AVEPA rispetto alle singole Azioni del PR, successivamente sottoscritto con firma digitale tra le parti in data 28/03/2023 e

04/04/2023. L'Allegato A1 dell'Accordo è stato successivamente modificato con DGR n. 740 del 22/06/2023 e DGR n. 843 del 16 luglio 2024;

- DATO ATTO CHE nell'ambito del PR Veneto FESR 21-27 è prevista l'Azione 2.2.1 "Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)";
- DATO ATTO che con tale Azione si intende sostenere la creazione e lo sviluppo delle Comunità di Energia Rinnovabile con l'obiettivo di creare velocemente delle buone pratiche di Comunità Energetiche e di semplificare ed uniformare i procedimenti autorizzatori correlati alla costituzione delle stesse offrendo un supporto sinergico all'azione proposta;
- DATO ATTO che con DGR n. 1568 del 12 dicembre 2023 è stato approvato il "Bando Comunità Energetiche" in attuazione della citata Azione 2.2.1 del PR Veneto FESR 21-27, la cui dotazione finanziaria è stata successivamente aumentata con DGR n. 566/2024 e n. 1516/2024;
- CONSIDERATO CHE il bando stabilisce, all'art. 6 "Spese ammissibili", che, ai fini dell'ammissibilità delle spese, queste devono essere effettivamente sostenute dal soggetto proponente o dal beneficiario (comunità energetica rinnovabile), che le fatture dovranno essere pagate dal medesimo soggetto a cui è intestata la fattura e che, se le spese sono sostenute dal soggetto proponente, dovrà essere presentata anche la quietanza che dimostri il rimborso da parte della CER delle somme anticipate dal proponente;
- CONSIDERATO CHE le Comunità energetiche rinnovabili sono uno strumento nuovo per la condivisione dell'energia che operano in un contesto normativo particolarmente articolato ed in continua evoluzione e che le Comunità energetiche beneficiarie del contributo sono state costituite con un capitale iniziale spesso non elevato;
- RILEVATO CHE le Comunità Energetiche neo costituite, il cui proponente, ai sensi dell'art.4 comma 2 del Bando succitato, è una Pubblica Amministrazione, hanno segnalato delle difficoltà a presentare la quietanza di rimborso per le spese anticipate dal proponente, contestualmente alla domanda di saldo;
- RITENUTO opportuno, ai fini di una più efficace e tempestiva gestione della presentazione della domanda di saldo, permettere ai beneficiari (CER), i cui proponenti sono Pubbliche Amministrazioni, di presentare la domanda di saldo indipendentemente dalla quietanza che dimostri il rimborso da parte della CER delle somme anticipate dal proponente purché la citata quietanza venga trasmessa ad AVEPA entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento del contributo al beneficiario;
- DATO ATTO CHE al fine dell'ammissibilità della spesa, il beneficiario (CER) dovrà presentare, allegata alla domanda di saldo, una dichiarazione di impegno al rimborso delle somme anticipate dal proponente (Pubblica Amministrazione), secondo il modello predisposto da AVEPA;
- DATO ATTO CHE il beneficiario (CER) provvederà ad inviare ad AVEPA entro 60 giorni dalla data di pagamento del contributo, la citata quietanza, comprensiva dei giustificativi di pagamento del rimborso al proponente (pubblica Amministrazione), pena la non ammissibilità delle spese e la decadenza dal contributo;
- ATTESO CHE tale modifica delle condizioni di ammissibilità delle spese non altera la sostanza del bando, ma semplifica le modalità con cui i beneficiari possono presentare la documentazione comprovante la spesa;
- CONSIDERATO CHE con la succitata DGR n. 1568/2023 la Giunta regionale ha incaricato il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica di ogni ulteriore successivo atto

volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli disposti dal provvedimento medesimo;

VISTO l'assenso al presente provvedimento della Direzione Programmazione Unitaria tramite apposito visto trasmesso con nota n.383971 del 05/08/2025

VISTA la DGR n. 1568 del 12 dicembre 2023 "Approvazione del Bando di finanziamento";

VISTA la DGR n. 566 del 20 maggio 2024 "Incremento delle disponibilità finanziarie";

VISTO il Decreto n. 285 del 27 giugno 2024 "Approvazione della graduatoria";

VISTO il Decreto n. 341 del 26 luglio 2024 "Scorrimento della graduatoria";

VISTA la DGR n. 1516 del 16 dicembre 2024 "Incremento delle disponibilità finanziarie";

VISTE le norme, i provvedimenti e la documentazione amministrativa citati nelle premesse;

DECRETA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, in relazione all'art. 6 del Bando di cui alla DGR n. 1568/2023 attuativo del PR Veneto FESR 2021-2027 - Azione 2.2.1 "Comunità Energetiche (soggetti pubblici, aree abitative, aree portuali)", per le motivazioni esposte in premessa, la possibilità, per i soli beneficiari (CER) in cui proponenti sono pubbliche amministrazioni, di poter presentare la domanda di saldo indipendentemente dalla quietanza che dimostri il rimborso da parte della CER delle somme anticipate dal proponente, di cui all'art. 6.2, purché la citata quietanza, comprensiva dei giustificativi di pagamento del rimborso al proponente, venga trasmessa ad AVEPA entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento del contributo al beneficiario (CER), pena la non ammissibilità delle spese e la decadenza dal contributo;
3. di disporre che, al fine dell'ammissibilità della spesa, il beneficiario (CER) dovrà presentare, allegata alla domanda di saldo, una dichiarazione di impegno al rimborso delle somme anticipate dal proponente, secondo il modello predisposto da AVEPA;
4. di dare atto che, per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento, si confermano le disposizioni di cui alla DGR n. 1568/2023 e relativi allegati;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet della Regione del Veneto nella Sezione Bandi Avvisi Concorsi;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore
Rita Steffanutto